

Opuscolo n. 21

Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente versione i capitoli "Assoggettamento", "Opzione" e "Aliquote forfettarie" sono stati integrati nel capitolo "In generale". Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i singoli capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente opuscolo
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie	Pagina
Scopo dell'opuscolo	7
1. In generale.	7
1.1 Prestazioni imponibili	7
1.2 Prestazioni escluse dall'IVA	7
1.3 Assoggettamento	8
1.4 Opzione.	9
1.5 Deduzione dell'imposta precedente	9
1.6 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente	10
1.6.1 Principio	10
1.6.2 Procedura	10
1.6.2.1 Spese.	10
1.6.2.2 Investimenti	11
1.6.2.3 Esempio di calcolo	11
1.7 Aliquote forfettarie / aliquote saldo	15
2. Prestazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali.	15
2.1 In generale.	15
2.2 Assistenza a malati psichici, disabili mentali o fisici in istituti, case di cura, centri di terapia ecc.	16
2.3 Servizio pasti	17
2.4 Consulenze a persone disabili, malati psichici, persone affette da dipendenze.	18
2.5 Assistenza ai senzatetto e agli indigenti	18
2.6 Assistenza a persone in espiazione della pena o in custodia preventiva, in carceri, case d'educazione ecc.	18
2.7 Assistenza a persone dipendenti in centri e locali di assistenza.	18
2.8 Assistenza ai rifugiati e ai richiedenti l'asilo	18
2.9 Prestazioni umanitarie e sociali a titolo gratuito.	19
3. Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù	19
3.1 Principio	19
3.2 Asili infantili, orfanotrofi, istituti d'educazione	21
3.3 Asili-nido e giardini d'infanzia, pasto di mezzogiorno	21
3.4 Campi di vacanza per bambini e giovani, incontri di gruppo	21
3.5 Trattamento, consulenza, assistenza a bambini e giovani.	22
3.6 Collocamento presso famiglie ospitanti, quadro familiare	22
3.7 Prestazione di servizi in materia di adozione	22
4. Prestazioni nell'ambito del promovimento della cultura e della formazione dei giovani.	23
5. Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario	23
5.1 Esportazione di beni di sostentamento	23
5.1.1 Fornitura sul territorio svizzero ad acquirenti non contribuenti a scopo d'esportazione.	23
5.1.2 Esportazione a scopi di regalo, altre spedizioni all'estero	23
5.1.3 Deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di beni esportati.	23
5.2 Acquisto di beni di sostentamento all'estero per l'utilizzo all'estero	24
5.3 Lavori eseguiti su beni situati all'estero	24

5.4	Prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario	24
5.4.1	Definizione	24
5.4.2	Luogo della prestazione di servizi in caso di mandato	26
5.4.3	Schema (esempio)	28
6.	Versamenti dei poteri pubblici	29
6.1	Scambio di prestazioni	29
6.2	Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici	29
7.	Messa a disposizione di personale	30
7.1	Definizione	30
7.2	Esigenze relative al prestatore di personale	31
7.3	Esigenze relative agli scopi dell'impiego	32
7.4	Esigenze di prova	32
8.	Raccolta di fondi	33
8.1	Contributi dei membri	33
8.2	Contributi di sostegno, doni e sponsorizzazioni	34
8.2.1	Contributi versati a organizzazioni d'utilità pubblica	34
8.2.2	Contributi versati da organizzazioni d'utilità pubblica	35
8.2.3	Contributi versati a o da organizzazioni senza carattere d'utilità pubblica	36
8.3	Manifestazioni	37
8.3.1	Definizione	37
8.3.2	Esigenze relative all'istituzione organizzatrice	37
8.3.3	Esigenze relative all'impiego dei fondi	38
8.3.4	Esigenze relative alla manifestazione	38
8.4	Azioni di spedizione con appelli alla donazione	39
8.5	Vendite in negozi e per corrispondenza	40
8.5.1	Vendite a contanti	40
8.5.2	Vendita per corrispondenza	41
8.6	Negozi di seconda mano	42
8.6.1	Definizione	42
8.6.2	Condizioni per l'esclusione dall'IVA	42
8.6.3	Vendita di beni imponibili, imposizione dei margini	43
9.	Altre prestazioni	44
9.1	Laboratori protetti e centri d'integrazione	44
9.2	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)	44
9.3	Case per apprendisti e studenti	45
9.4	Internati scolastici	45
9.5	Trasporto di persone malate, ferite o invalide	45
9.5.1	Esigenze relative all'attrezzatura del mezzo di trasporto	45
9.5.2	Prestazioni escluse dall'IVA	46
9.5.3	Prestazioni imponibili	46
9.6	Altre prestazioni imponibili rispettivamente escluse dall'IVA o che non soggiacciono all'IVA	46
9.6.1	Prestazioni imponibili	46
9.6.2	Prestazioni escluse dall'IVA o che non soggiacciono all'IVA	47

Scopo dell'opuscolo

La presente pubblicazione si rivolge alle organizzazioni e istituzioni di opere assistenziali svizzere, di previdenza e di assistenza sociale, come pure alle istituzioni sociali e religiose di ogni genere.

La pubblicazione intende fornire ampie informazioni sul trattamento fiscale dei diversi generi di cifre d'affari che potrebbero verificarsi in questo settore. Si tratta di operazioni imponibili all'IVA o escluse dall'IVA o di operazioni che non soggiacciono all'IVA.

La pubblicazione ha lo scopo di facilitare ai contribuenti e ai loro rappresentanti l'adempimento dei compiti e l'esercizio dei diritti in materia d'IVA.

1. In generale

1.1 Prestazioni imponibili

Le seguenti operazioni eseguite da contribuenti sono imponibili, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'IVA in virtù dell'articolo 18 LIVA:

- a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c. il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d. l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

1.2 Prestazioni escluse dall'IVA

Conformemente all'articolo 18 LIVA sono escluse dall'IVA, ad esempio (enumerazione non esaustiva):

- 1.2.1 Il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (art. 18 n. 7 LIVA; vedi cifra 9.5);
- 1.2.2 le operazioni effettuate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali; le operazioni effettuate da organizzazioni d'utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura (art. 18 n. 8 LIVA; vedi cifra 2);
- 1.2.3 le operazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù effettuate da istituzioni appositamente attrezzate (art. 18 n. 9 LIVA; vedi cifra 3);
- 1.2.4 le operazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e alla formazione dei giovani effettuate da istituzioni d'utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani. Sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento di 25 anni di età (art. 18 n. 10 LIVA; vedi cifra 4);
- 1.2.5 la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, la previdenza e la sicurezza sociali,

l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi d'utilità pubblica (art. 18 n. 12 LIVA; vedi cifra 7);

- 1.2.6 le operazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, culturale o civica (art. 18 n. 13 LIVA; vedi cifra 8.1);
- 1.2.7 le operazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza o mercatini dell'usato; vedi cifra 8.3) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'IVA nei settori della cura ai malati, dell'assistenza, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, e da organizzazioni d'utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a queste istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano (vedi cifra 8.6) da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (art. 18 n. 17 LIVA);
- 1.2.8 le operazioni di cui all'articolo 18 numeri 8 e 9 LIVA anche se il prestatore non esegue le prestazioni direttamente alle persone sostenute o assistite, bensì incarica un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali o un'istituzione di assistenza all'infanzia e alla gioventù di eseguire tali prestazioni e di fatturarle (art. 4a OLIVA)¹.

1.3 Assoggettamento

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75'000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 LIVA).

Non sono assoggettate all'imposta le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250'000 franchi, a condizione che il saldo di imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4'000 franchi annui (art. 25 cpv. 1 lett. a LIVA).

Fanno parte della cifra d'affari determinate per l'assoggettamento tutti gli introiti da attività imponibili comprese le esportazioni e il consumo proprio. Per contro, non fanno parte della cifra d'affari determinante ad esempio le operazioni escluse dall'IVA.

Le istituzioni d'utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150'000 franchi non sono assoggettate all'IVA (art. 25 cpv. 1 lett. d LIVA).

¹ Modifica dell'ordinanza in vigore dal 1° luglio 2006

Le organizzazioni di assistenza e di beneficenza e le istituzioni sociali gestite dai poteri pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni, consorzi comunali) sono considerate istituzioni d'utilità pubblica.

Secondo l'articolo 33a capoverso 4 LIVA un'organizzazione di assistenza e di beneficenza o un'istituzione sociale è considerata d'utilità pubblica, purché le seguenti condizioni risultino cumulativamente adempite:

- a. è una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
- b. destina irrevocabilmente i suoi mezzi a scopi d'utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono d'utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è secondario rispetto allo scopo d'utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;
- c. esercita un'attività di interesse generale; e
- d. esercita tale attività in modo disinteressato.

Se un'istituzione dispone dell'esonero fiscale ai fini dell'imposta federale diretta i criteri summenzionati sono considerati adempiti².

1.4

Opzione

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare, su richiesta scritta e a determinate condizioni, l'opzione per l'assoggettamento volontario rispettivamente l'opzione per l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA (☞ cifra 1.2).

☞ Per ulteriori dettagli vedi nm. 683 segg.

1.5

Deduzione dell'imposta precedente

Se una cifra d'affari è conseguita con una prestazione esclusa dall'IVA (☞ cifra 1.2) per la cui imposizione non si è optato (☞ cifra 1.4), l'IVA gravante l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi utilizzati per realizzare tali operazioni sul territorio svizzero o all'estero non può essere fatta valere a titolo d'imposta precedente.

☞ Per ulteriori dettagli vedi nm. 816 segg.

1.6 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

1.6.1 Principio

Se il contribuente utilizza beni (o parte di essi) o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per altri scopi (p. es. per la realizzazione di cifre d'affari escluse dall'IVA, per scopi privati o per attività finanziate tramite sussidi o doni), la deduzione dell'imposta precedente va di principio ridotta proporzionalmente all'utilizzazione.

☞ Per maggiori informazioni vedi l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

☞ In merito a sussidi e doni vedi cifre 6.2 e 8.2.

1.6.2 Procedura

1.6.2.1 Spese

Doppia utilizzazione

La riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione va effettuata unicamente sui beni e sulle prestazioni di servizi che non sono direttamente attribuibili a una singola attività. Quindi, concerne solo l'imposta precedente gravante i beni e le prestazioni di servizi, utilizzati per scopi diversi, vale a dire sia per scopi imponibili sia per scopi non imponibili.

Perciò le spese vanno attribuite alle diverse attività, o direttamente o in funzione di una chiave di riparto determinata secondo criteri aziendali oggettivi (☞ 3ª tappa dell'esempio alla cifra 1.6.2.3).

Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici, doni

La riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente in relazione a sussidi, a contributi dei poteri pubblici nonché a doni va effettuata di regola sulla totalità delle spese. Tuttavia, l'imposta precedente può essere integralmente dedotta sulle spese che non sono sussidiate (p. es. acquisto di materie prime per la produzione o di prodotti alimentari per il ristorante) e che sono direttamente attribuibili a un'attività imponibile. Per spese non sussidiate s'intendono le spese per merci e materiale utilizzati esclusivamente per una prestazione offerta a prezzi di mercato (p. es. prestazioni dei laboratori, prestazioni dei ristoranti aperti al pubblico; prestazioni fiduciarie).

Chiave di riparto

All'inizio dell'anno o all'inizio dell'assoggettamento va stabilita una chiave di riparto provvisoria in funzione dei dati dell'anno precedente. In base alla prima chiave di riparto calcolata in maniera precisa (dopo un anno), nel rendiconto IVA del 4° trimestre, si dovrà procedere alle corrispondenti rettifiche per i tre trimestri precedenti. Determinante è sempre la chiave di riparto fissata su base annua.

1.6.2.2 Investimenti

Doppia utilizzazione

La riduzione della deduzione dell'imposta precedente sugli investimenti (p. es. macchine, edifici), che non è direttamente attribuibile a una singola attività, imponibile o non imponibile, va di principio calcolata in proporzione all'utilizzazione. Se questa ripartizione comporta considerevoli problemi, la riduzione della deduzione dell'imposta precedente sugli investimenti a doppia utilizzazione può essere effettuata in percentuale alla composizione della cifra d'affari complessiva.

La deduzione dell'imposta precedente sugli investimenti utilizzati unicamente per attività escluse dall'IVA non è possibile.

D'altra parte, l'imposta precedente sugli investimenti utilizzati esclusivamente per scopi imponibili può essere interamente dedotta su riserva di sussidi direttamente attribuibili a tali investimenti.

Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici, doni

Se i sussidi, i contributi dei poteri pubblici e/o i doni sono direttamente attribuibili a un determinato oggetto utilizzato per scopi imponibili, va ridotta unicamente l'imposta precedente relativa all'oggetto stesso. La quota di riduzione della deduzione dell'imposta precedente va determinata in base alla proporzione tra i sussidi e simili ricevuti e i costi dell'oggetto (IVA inclusa).

Se inoltre si ottengono altri sussidi, contributi dei poteri pubblici e/o doni a copertura del disavanzo d'esercizio o si realizzano operazioni escluse dall'IVA, va effettuata un'ulteriore riduzione della deduzione dell'imposta precedente sulla parte d'imposta precedente rimanente.

Sussidi ricevuti in ritardo

Quando i sussidi vengono incassati con notevoli ritardi (dopo chiusura del conto annuale) o rinviati di anni, occorre procedere secondo le spiegazioni contenute nell'opuscolo "Collettività pubbliche".

1.6.2.3 Esempio di calcolo

Calcolo dell'imposta sulla cifra d'affari e dell'imposta precedente deducibile in un istituto per disabili con annessi un laboratorio protetto e un ristorante. Gli oggetti fabbricati nel laboratorio sono venduti per corrispondenza o in negozio. Gli importi del conto economico sono al netto (in 1'000 franchi), ossia senza IVA (escl. IVA).

Inoltre, durante l'anno, è stata acquistata una macchina destinata al laboratorio protetto per 1'076'000 franchi (incl. IVA). Quest'investimento è stato attivato. Il Cantone ha versato per questa macchina un contributo (sussidio) di 600'000 franchi.

Costi			Ricavi		
Costi non attribuibili			Ricavi esclusi dall'IVA		
Olio combustibile	7,6%	200	Introiti da pensioni	0,0%	1'840
Elettricità	7,6%	250	Pensioni versate dall'AI	0,0%	2'000
Acque di scarico	7,6%	80			
Telefono	7,6%	100	Sussidi cantonali	0,0%	1'800
Materiale amministrativo	7,6%	140			
Personale amministrativo	0,0%	900	Doni	0,0%	700
Perfezionamento generale	0,0%	60			
Ammortamenti	0,0%	100			
Costi attribuibili			Ricavi imponibili		
Materiale laboratorio	7,6%	200	Introiti laboratorio	7,6%	3'500
Porto laboratorio	0,0%	40	Introiti ristorante	7,6%	2'000
Personale laboratorio	0,0%	4'000			
Ammortamenti	0,0%	500			
Alimentari ristorante	2,4%	150			
Materiale ristorante	7,6%	40			
Personale ristorante	0,0%	700			
Ammortamenti	0,0%	300			
Materiale istituto per disabili	7,6%	80			
Personale istituto per disabili	0,0%	3'600			
Ammortamenti	0,0%	400			
Totale costi		11'840	Totale ricavi		11'840

Procedimento:

1. Determinare i rapporti in percentuale dei singoli tipi di ricavi tra loro rispettivamente in rapporto alla cifra d'affari complessiva.
2. Attribuire direttamente le spese alle singole attività.
3. Ripartire con una chiave i costi non direttamente attribuibili a un'attività in base a criteri aziendali oggettivi.
4. Ridurre la deduzione dell'imposta precedente in seguito a sussidi, doni ecc., sui costi attribuibili, in base a una chiave di riparto, ad attività imponibili.
5. Calcolare l'ammontare d'IVA dovuta.

1ª tappa:**Operazioni imponibili**

Introiti laboratorio	3'500			
Introiti ristorante	2'000	5'500	46,45%	(58,89%)

Operazioni escluse dall'IVA

Introiti da pensioni	1'840			
Pensioni versate dall'AI	2'000	3'840	32,43%	(41,11%)

Cifra d'affari totale (escl. sussidi) 9'340 (100,00%)

Sussidi, doni ecc. 2'500 21,12%

Totale ricavi 11'840 100,00%

Sussidi attribuibili a oggetti

Prezzo d'acquisto macchina (incl. 7.6 % IVA)	1'076	100,00%
Contributo cantonale (sussidio)	600	55,76%

2ª tappa:

In questo esempio l'attribuzione dei costi alle singole attività è stata effettuata direttamente nel conto economico.

3ª tappa:**Ripartizione in base a una chiave calcolata con criteri aziendali oggettivi**

(p. es. secondo volume, superficie, registrazioni separate, cifra d'affari)

Costi	Importo	Chiave	Istituto	Laboratorio/ristorante
Olio combustibile	200	Volume locali	80% 160	20% 40
Elettricità	250	Consumo	40% 100	60% 150
Acque di scarico	80	Volume locali	80% 64	20% 16
Telefono	100	Cifra d'affari*	41% 41	59% 59
Materiale amm.	140	Cifra d'affari*	41% 57	59% 83
Totale	770		422	348

* 1ª tappa

**4ª e 5ª tappa:
Calcolo dell'imposta**

I. Imposta sulla cifra d'affari	Totale	IVA
Cifra d'affari 7,6 %	5'500	418
Cifra d'affari esclusa (istituto)	3'840	--
Sussidi, doni ecc.	2'500	--
Totale	11'840	418
II. Imposta precedente	Totale	Imposta precedente
Conto economico		
a. <u>Costi non sussidiati attribuibili direttamente ad attività imponibili</u>		
Costi 7,6 % (materiale laboratorio + ristorante)	240	18.25
Costi 2,4 % (alimentari ristorante)	150	3.60
b. <u>Costi attribuibili con una chiave di riparto (secondo lista)</u>		
Istituto per disabili	422	--
Laboratorio e ristorante	348	26.45
./i. riduzione in seguito a sussidi	21,12%	- 5.60 20.85
c. <u>Costi senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente</u>		
Costi 7,6 % (materiale istituto)	80	--
Costi 0,0 % (personale, porto ecc.)	10'600	--
Conto investimenti		
d. <u>Costi con parziale diritto alla deduzione dell'imposta precedente</u>		
Investimento macchina 7,6 % di 1'076	76.00	
Riduzione 1ª tappa (cifra 1.6.2.2): ./i. oggetto sussidiato	55,76%	-42.40 33.60
Riduzione 2ª tappa (cifra 1.6.2.2): ./i. riduzione in seguito a sussidi generali	*21,12%	- 7.10 26.50
Totale imposta precedente deducibile		69.20
Totale IVA dovuta		348.80

* ☞ opuscolo "Modifiche d'utilizzazione"

1.7 Aliquote forfettarie / aliquote saldo

Per i contribuenti che realizzano sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dall'IVA, l'esecuzione della riduzione della deduzione dell'imposta precedente può risultare molto complessa viste le molteplici e differenti situazioni immaginabili.

Nella misura in cui adempie le condizioni, il contribuente è autorizzato, su sua richiesta, ad allestire i rendiconti IVA con il metodo di rendiconto semplificato dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfettaria.

☞ Per maggiori dettagli vedi gli opuscoli "Collettività pubbliche" e "Aliquote saldo".

2. Prestazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali

2.1 In generale

2.1.1 Se nel testo non è indicato altrimenti i principi che seguono sono applicabili sia alle istituzioni gestite dai poteri pubblici sia a quelle gestite da privati o da altre istituzioni (p. es. associazioni e fondazioni).

2.1.2 Le prestazioni effettuate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali a favore di persone bisognose (art. 18 n. 8 LIVA) sono escluse dall'IVA anche quando l'istituzione incaricata (in seguito mandante) non le esegue direttamente, bensì incarica un'altra istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (in seguito mandatario), indennizzandola per questo (art. 4a OLIVA).

2.1.2.1 Questa regola si applica se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il mandante che ha il mandato iniziale di eseguire prestazioni in ambito sociale è una collettività pubblica (Cantone, Comune) o un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali;
- b) il mandatario, vale a dire il prestatore, è un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali e si trova in un rapporto giuridico con il destinatario della prestazione (persona bisognosa). Egli agisce in nome e per conto proprio;
- c) il mandato comprende una prestazione unica e globale. Ne fanno pure parte le attività (prestazioni parziali) che, per la loro natura, sono legate a operazioni del settore sociale e senza le quali il mandato non potrebbe essere eseguito (p. es. prestazioni amministrative e logistiche).

Se tutte le condizioni sono adempite, le indennità versate dal mandante sono escluse dall'IVA.

Per contro, sono sempre imponibili le prestazioni indipendenti di tipo amministrativo o logistico (p. es. lavori di pulizia, servizio biancheria, servizio di sorveglianza, allestimento di conteggi).

Esempi d'indennità escluse dall'IVA

- *Il Cantone Ticino incarica la società anonima AIUTOX di gestire un centro di accoglienza come pure una mensa per tossicomani. La società AIUTOX ha quale compito la cura e l'assistenza dei tossicomani nonché la distribuzione gratuita di siringhe in proprio nome. Queste attività sono finanziate dal Cantone in modo forfettario.*
- *La signora Rossi è incaricata dal Cantone Ticino di aprire un ufficio di consulenza per le vittime di reati e di offrire in proprio nome dei servizi gratuiti (p. es. consulenza, assistenza professionale). Per tale attività è indennizzata dal Cantone.*

Esempi d'indennità imponibili

Il Comune di Biasca gestisce un istituto per persone anziane. Il Comune incarica la fiduciaria ABC di tenere la contabilità e di allestire i rendiconti IVA. Alla società Pulizia SA viene conferito il compito di effettuare i lavori di pulizia dell'istituto. Questi mandatarî eseguono prestazioni indipendenti che non sono attribuibili al settore sociale.

2.1.2.2 Se il mandatario subappalta in tutto o in parte il suo mandato a un terzo, le indennità che versa al subappaltante sono escluse dall'IVA, purché le relative condizioni siano adempite (☞ cifra 2.1.2.1 lett. b e c)³.

2.1.3 Le seguenti regole sono applicabili ai soggiorni di lunga durata sia ai soggiorni di breve durata.

2.2 Assistenza a malati psichici, disabili mentali o fisici in istituti, case di cura, centri di terapia ecc.

2.2.1 L'assistenza, compresi l'alloggio e il vitto in pensionati, comunità residenziali, centri di terapia ecc., a malati psichici, disabili mentali o fisici, così come a persone affette da dipendenze o reduci da una cura di disintossicazione in vista del reinserimento, è esclusa dall'IVA.

2.2.2 Ciò vale pure per l'assistenza, compreso il vitto, di malati psichici, persone disabili o persone dipendenti in centri diurni rispettivamente centri giornalieri, i quali offrono una struttura diurna sorvegliata con possibilità di partecipare a programmi occupazionali. Lo stesso trattamento fiscale è pure riservato al trasporto di malati psichici, persone disabili o persone affette da dipendenze dal loro domicilio fino all'istituto, nella misura in cui è compreso nel prezzo della pensione rispettivamente nella retta giornaliera forfettaria.

Per contro, se il trasporto è fatturato separatamente, la controprestazione è imponibile all'aliquota normale, salvo se il trasporto è effettuato in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (☞ cifra 9.5).

3 Modifica dell'ordinanza in vigore dal 1° luglio 2006

- 2.2.3 Se a un istituto è annesso un laboratorio protetto nel quale lavorano malati psichici, persone disabili o persone affette da dipendenze sostenuti dal pensionato stesso, il vitto fa parte dell'assistenza ed è perciò escluso dall'IVA, nella misura in cui il vitto è compreso nel prezzo della pensione rispettivamente nella retta giornaliera forfettaria.

Le prestazioni a persone disabili, malati psichici o persone dipendenti che abitano all'esterno del pensionato e che lavorano in questo laboratorio sono imponibili all'aliquota normale (vitto incl. pranzo nella mensa del laboratorio e trasporto). Il trasporto è escluso dall'IVA unicamente quando il mezzo di trasporto è appositamente attrezzato (☞ cifra 9.5).

Anche il vitto fornito al personale incaricato dell'assistenza e al personale in genere è imponibile all'aliquota normale.

☞ Per maggiori dettagli vedi il promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelievi in natura e del vitto del personale".

Per contro, la locazione di camere o appartamenti al personale e a praticanti⁴ è esclusa dall'IVA. Le prestazioni supplementari come la pulizia di camere, appartamenti o case, lavaggio delle lenzuola e simili sono imponibili all'aliquota normale.

- 2.2.4 Se gli istituti, le comunità residenziali, i centri di terapia o i centri giornalieri organizzano escursioni e campi vacanza per persone disabili, malati psichici o persone affette da dipendenze, residenti nelle proprie strutture o da loro assistiti durante il giorno, si tratta di prestazioni escluse dall'IVA anche se viene chiesta una controprestazione supplementare.

- 2.2.5 Le prestazioni effettuate su mandato dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nell'ambito dei chiarimenti di idoneità al lavoro di persone disabili sono escluse dall'IVA.⁵

2.3 Servizio pasti

- 2.3.1 La fornitura e la fatturazione⁶ di pasti pronti direttamente ad anziani, invalidi, e malati ("servizio pasti") da parte di entità d'utilità pubblica⁷ quali case di riposo, organizzazioni Spitex, organizzazioni di assistenza, (p. es. Pro Senectute, Esercito della Salvezza e Caritas) e ospedali, sono escluse dall'IVA. Sono tra l'altro comprese anche la fornitura, alle persone in questione, di pasti congelati o conservati in contenitori termici.

Le corrispondenti cifre d'affari vanno contabilizzate separatamente⁸.

4 Precisazione della prassi

5 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

6 Precisazione della prassi

7 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

8 Precisazione della prassi

2.3.2 Per contro, le forniture di pasti pronti **fatturate**⁹ ad altre istituzioni (p. es. da una casa di riposo a un istituto per disabili) sono imponibili all'aliquota ridotta.

2.4 Consulenze a persone disabili, malati psichici, persone affette da dipendenze

Le consulenze a persone disabili, malati psichici e persone affette da dipendenze nell'ambito del reinserimento, dell'idoneità al lavoro e del sostegno all'autosufficienza ecc., da parte di istituzioni mediche quali ospedali e cliniche di riabilitazione, organizzazioni per persone disabili e altre organizzazioni di assistenza, sono escluse dall'IVA.

2.5 Assistenza ai senzatetto e agli indigenti

2.5.1 L'assistenza ai senzatetto e alle persone bisognose di protezione nei centri di accoglienza e in strutture simili, compreso il loro alloggio e vitto, è esclusa dall'IVA. L'alloggio e il vitto ad altre persone sono per contro imponibili all'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (alloggio con prima colazione) rispettivamente all'aliquota normale (per gli altri pasti).

2.5.2 È esclusa dall'imposta l'assistenza alle donne e ai loro figli in situazioni d'emergenza, compreso il loro alloggio e vitto negli appositi centri di accoglienza. Allo stesso modo va trattata fiscalmente l'assistenza a giovani e adulti, compreso il loro alloggio e vitto nelle apposite unità di crisi.

2.6 Assistenza a persone in espiazione della pena o in custodia preventiva, in carceri, case d'educazione ecc.

2.6.1 L'assistenza ai detenuti in carcere preventivo, in espiazione della pena o in internamento, compreso il loro alloggio e vitto, non soggiace all'IVA (attività sovrana secondo l'art. 23 cpv. 1 LIVA).

2.6.2 L'assistenza di persone in case d'educazione e in case d'educazione al lavoro ecc., compreso il loro alloggio e vitto, è esclusa dall'IVA.

2.7 Assistenza a persone dipendenti in centri e locali di assistenza

2.7.1 L'assistenza a persone affette da dipendenze, compreso il loro vitto in antenne e locali di iniezione ("Gassenzimmer") ecc., è esclusa dall'IVA.

2.7.2 La somministrazione di metadone, eroina, acido ascorbico ecc. e la consegna gratuita o al prezzo di costo di siringhe da parte dei centri e locali di iniezione o da parte di enti sociali, distributori automatici ecc., sono escluse dall'IVA.

2.8 Assistenza ai rifugiati e ai richiedenti l'asilo

2.8.1 L'assistenza ai rifugiati e ai richiedenti l'asilo, compreso il loro alloggio e vitto, negli appositi centri di raccolta, è esclusa dall'IVA.

⁹ Precisazione della prassi

2.8.2 Le altre prestazioni di assistenza e di aiuto ai rifugiati in appositi centri di accoglienza per rifugiati, centri di consulenza per problemi interculturali ecc., sono escluse dall'IVA.

2.9 Prestazioni umanitarie e sociali a titolo gratuito

2.9.1 Un prestatore che effettua senza controprestazione prestazioni a carattere sociale del genere descritto poc'anzi (anche senza l'assunzione dei costi da parte dei poteri pubblici) è pure considerato un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali.

2.9.2 Lo stesso vale anche per le istituzioni che consegnano, a titolo gratuito, sul territorio svizzero o all'estero, prodotti alimentari, vestiti, mobili e altri oggetti a persone bisognose (☞ cifra 5). La deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata, se i beni destinati all'assistenza sono consegnati all'estero **a titolo gratuito**.

3. Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù

3.1 Principio

3.1.1 Le seguenti regole valgono di principio per l'assistenza, l'alloggio e il vitto di bambini e di giovani, che **non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età**, garantiti da apposite istituzioni.

3.1.2 Per assistenza all'infanzia e alla gioventù si intendono prestazioni che servono alla sicurezza e al benessere fisico, intellettuale e morale dei bambini e dei giovani.

3.1.3 Un'organizzazione attiva nell'ambito dell'assistenza dell'infanzia e della gioventù costituisce un'istituzione appositamente attrezzata anche quando queste prestazioni non rappresentano la sua unica attività. Per istituzioni non si intendono solo persone giuridiche bensì anche società di persone e persone fisiche.¹⁰

3.1.4 L'alloggio e il vitto a giovani che hanno già compiuto i 18 anni sono imponibili all'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (alloggio con prima colazione) rispettivamente all'aliquota normale (per gli altri pasti).

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

3.1.5 Se un giovane dopo i 18 anni elegge domicilio, domicilio di fatto o soggiorno settimanale all'indirizzo dell'istituzione in questione, solo il vitto (tutti i pasti, inclusa la prima colazione) come pure le altre prestazioni (p. es. pulizia e rammen-do biancheria, pulizia camera) sono imponibili all'aliquota normale. La locazione di camere è esclusa dall'imposta (art. 18 n. 21 LIVA). Nel senso di una valutazione approssimativa, la quota di locazione esclusa dall'IVA può essere determinata in misura del 50 % del prezzo della pensione.

¹⁰ Precisazione della prassi

Vi è domicilio, domicilio di fatto o soggiorno settimanale quando:

- il giovane si è annunciato al Comune **in qualità di soggiornante settimanale¹¹**;
- il giovane è sotto tutela (il suo domicilio corrisponde quindi a quello dell'autorità tutoria), tuttavia di fatto abita presso la menzionata istituzione.

3.1.6

Le prestazioni nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù (art. 18 n. 9 LIVA) sono escluse dall'IVA anche quando l'istituzione incaricata (in seguito mandante) non le esegue direttamente, bensì incarica un'altra istituzione attiva nell'assistenza dell'infanzia e della gioventù (in seguito mandatario), indennizzando per questo (art. 4a OLIVA).

3.1.6.1

Questa regola si applica se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il mandante che ha il mandato iniziale di eseguire prestazioni nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù è una collettività pubblica (Cantone, Comune) o un'istituzione attiva nell'assistenza all'infanzia e alla gioventù;
- b) il mandatario, vale a dire il prestatore, è un'istituzione attiva nell'ambito dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù e si trova in un rapporto giuridico con il destinatario della prestazione (bambino o giovane). Egli agisce in nome e per conto proprio;
- c) il mandato comprende una prestazione unica e globale. Ne fanno pure parte le attività (prestazioni parziali) che, per la loro natura, sono legate all'assistenza dell'infanzia e della gioventù e senza le quali il mandato non potrebbe essere eseguito (p. es. prestazioni amministrative o logistiche).

Se tutte le condizioni sono adempite, le indennità versate dal mandante sono escluse dall'IVA.

Per contro, le prestazioni indipendenti a carattere amministrativo o logistico (p. es. pulizie, servizi della lavanderia, sorveglianza, allestimento di rendiconti) sono sempre imponibili.

Esempio

L'autorità competente per l'esecuzione delle pene nel Cantone Ticino incarica la società KID SA di collocare presso una famiglia affidataria un giovane in una situazione di crisi. La società s'incarica della ricerca e del collocamento del giovane. Essa fattura forfettariamente a carico dell'autorità le prestazioni effettuate (in base alla durata del collocamento) e indennizza la famiglia affidataria quale entità indipendente. La controprestazione dell'autorità competente è esclusa dall'IVA.

- 3.1.6.2 Se il mandatario subappalta in tutto o in parte il suo mandato a un terzo, le indennità che versa al subappaltante sono escluse dall'IVA, purché le relative condizioni siano adempite (☞ cifra 3.1.6.1 lett. b e c)¹².

3.2 Asili infantili, orfanotrofi, istituti d'educazione

3.2.1 L'assistenza e l'educazione di bambini e giovani, compreso il loro alloggio e vitto in asili infantili, orfanotrofi e istituti d'educazione ecc., è esclusa dall'IVA.

3.2.2 Ciò vale pure per l'assistenza a bambini e giovani, compreso il loro vitto in centri diurni e centri giornalieri. Lo stesso trattamento fiscale è pure riservato al trasporto di bambini e giovani dal loro domicilio fino al centro, nella misura in cui è compreso nel prezzo della pensione rispettivamente nella retta giornaliera forfettaria. Per contro, se il trasporto è fatturato separatamente, la controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

☞ Per informazioni riguardo all'assistenza a persone di oltre 18 anni con problemi comportamentali, compreso il loro alloggio e vitto, vedi cifra 2.6.2.

3.3 Asili-nido e giardini d'infanzia, pasto di mezzogiorno

3.3.1 L'assistenza a bambini in asili-nido e in giardini d'infanzia, compreso il vitto, nonché l'assistenza a bambini in famiglie d'affido, da parte di baby-sitter ecc. sono escluse dall'IVA.

3.3.2 L'assistenza a bambini e giovani durante la pausa di mezzogiorno (cosiddetto pasto di mezzogiorno), compreso il vitto da parte di famiglie rispettivamente istituzioni per l'infanzia e la gioventù in caso di assenza dei genitori o in relazione a situazioni difficili nell'ambiente familiare, è esclusa dall'IVA. È considerato assistenza ad esempio l'aiuto a risolvere i compiti di scuola, l'organizzazione del tempo libero, la risoluzione di conflitti, l'aiuto offerto a risolvere problemi personali ecc.



Il vitto fornito a bambini e giovani in vere e proprie aziende della ristorazione come ad esempio le mense scolastiche è imponibile all'aliquota normale.

3.4 Campi di vacanza per bambini e giovani, incontri di gruppo

3.4.1 Le quote di partecipazione ai campi di vacanza per bambini e giovani riscosse da Gioventù e Sport, scout, Blauring, Jungwacht, Jungschar ecc. sono escluse dall'IVA.

3.4.2 Sono parimenti escluse dall'IVA le quote di partecipazione ai campi di sport e di vacanza o alle attività parascolastiche (sportive, culturali e di divertimento)¹³, proposte da istituzioni specializzate, destinate esclusivamente a bambini e giovani (senza accompagnamento dei loro genitori), a condizione tuttavia che la parte preponderante dell'attività sia in relazione con l'assistenza e l'organizzazione delle attività del tempo libero e non con prestazioni di formazione.

☞ In merito alla locazione di case e campi di vacanza vedi cifra 9.6.

3.4.3 Sono parimenti esclusi dall'IVA gli incontri di gruppo e le gite in gruppo per bambini e giovani (senza accompagnamento dei loro genitori), che non sono considerati prestazioni di formazione, quali ad esempio lo yoga, l'aerobica, le uscite a cavallo, le escursioni in montagna, i lavori manuali in laboratori di musei (con assistenza e accompagnamento). Sono per contro imponibili gli incontri di gruppo con l'accompagnamento dei genitori (p. es. ginnastica mamma-bambino, genitori-bambino), a condizione che non siano esclusi dall'IVA a causa di un altro numero dell'articolo 18 LIVA (p. es. prestazioni di formazione come corsi di nuoto o di lingua)¹⁴.

3.5 **Trattamento, consulenza, assistenza a bambini e giovani**

Il trattamento di bambini e giovani da parte di psicoterapeuti e logopedisti, così come la consulenza a bambini e giovani da parte di psicologi (p. es. psicologi scolastici) e pedagogisti curativi¹⁵ sono esclusi dall'IVA. Lo stesso vale anche per l'assistenza a bambini e giovani ad esempio da parte di infermiere e organizzazioni Spitex (p. es. giocare con bambini, vestire e svestire, nutrire i neonati, aiutare i bambini a risolvere i compiti di scuola e in caso di problemi di carattere scolastico e familiare).

3.6 **Collocamento presso famiglie ospitanti, quadro familiare¹⁶**

Le prestazioni di collocamento di bambini o di giovani presso famiglie ospitanti come pure nel quadro familiare su mandato delle collettività pubbliche sono escluse dall'IVA.

3.7 **Prestazione di servizi in materia di adozione¹⁷**

Le prestazioni effettuate da servizi specializzati in materia di adozione (p. es. consulenze e sostegno alle coppie che desiderano adottare un bambino, accompagnamento e sostegno alle madri biologiche) sono imponibili.

13 Precisazione della prassi

14 Precisazione della prassi

15 Precisazione della prassi

16 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2006 in seguito al nuovo articolo 4a OLIVA.

17 Precisazione della prassi

4. **Prestazioni nell'ambito del promovimento della cultura e della formazione dei giovani**

Le quote di partecipazione, versate a un'istituzione d'utilità pubblica (☞ cifra 1.3) da persone **sino al compimento di 25 anni di età** per l'alloggio, il vitto, l'assistenza e l'insegnamento nel quadro di uno scambio di giovani, di uno scambio culturale o di uno scambio di studenti, sono escluse dall'IVA. Fanno pure parte dell'assistenza la preparazione al periodo di scambio e l'accompagnamento dopo il periodo di scambio.¹⁸ Il viaggio di andata e ritorno così come le eventuali spese d'assicurazione sono considerate prestazioni accessorie alle prestazioni escluse dall'IVA e come tali condividono il loro stesso destino fiscale.

5. **Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario**

5.1 **Esportazione di beni di sostentamento**

5.1.1 **Fornitura sul territorio svizzero ad acquirenti non contribuenti a scopo d'esportazione**

Quando un'organizzazione di assistenza e di beneficenza o un'istituzione sociale fornisce beni sul territorio svizzero a un acquirente non contribuente che li esporta direttamente all'estero, i corrispondenti introiti sono esenti dall'IVA, a condizione che essa possa comprovare l'esportazione con un documento rilasciato dall'AFD (☞ nm. 530, 533 e 534).

5.1.2 **Esportazione a scopi di regalo, altre spedizioni all'estero**

Sono esenti dall'imposta non solo le forniture ma anche ogni altro trasporto o spedizione di beni all'estero, nella misura in cui l'esportazione può essere comprovata (☞ nm. 530, 533 e 534). È irrilevante se questi beni all'estero sono utilizzati in proprio dall'organizzazione di assistenza e di beneficenza o dall'istituzione sociale o sono rimessi gratuitamente a scopi di regalo.

5.1.3 **Deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di beni esportati**

Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LIVA può venir dedotta a titolo d'imposta precedente l'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi utilizzate per la realizzazione delle attività elencate nell'articolo 19 capoverso 2 LIVA (esportazione diretta di beni, trasporto o spedizione di beni direttamente all'estero ecc.). Tuttavia, rimane riservata la riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito a sussidi o altri contributi del potere pubblico così come in relazione a doni, donazioni, legati ecc. (art. 38 cpv. 8 LIVA).

Pertanto, i doni generici come pure i contributi generici dei poteri pubblici non attribuibili, elargiti per beni di sostentamento forniti all'estero **a titolo oneroso**, comportano la riduzione della deduzione dell'imposta precedente per le organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali. Le operazioni escluse dall'IVA comportano parimenti la riduzione della deduzione dell'imposta precedente sulle spese generali (☞ cifra 1.6.2.1). Per contro, i rimborsi, i contributi e

¹⁸ Precisazione della prassi

gli aiuti finanziari per l'esportazione di beni di sostentamento non comportano la riduzione della deduzione dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 8 LIVA).

Non comportano la riduzione della deduzione dell'imposta precedente neppure i beni di sostentamento consegnati a **titolo gratuito** all'estero.

5.2 **Acquisto di beni di sostentamento all'estero per l'utilizzo all'estero**

Un'organizzazione di assistenza e di beneficenza o un'istituzione sociale che acquista beni all'estero per l'utilizzo all'estero ha la possibilità di depositarli in un deposito franco doganale.¹⁹ I beni non sono perciò importati sul territorio svizzero e, di conseguenza, non sono prelevate tasse (p. es. l'IVA all'importazione. La prova dell'entrata e dell'uscita dal deposito franco doganale va apportata con documenti appropriati.

5.3 **Lavori eseguiti su beni situati all'estero**

I lavori su beni situati all'estero (p. es. fondi, costruzioni, mobili, veicoli, generi alimentari) eseguiti in base a contratti d'appalto o mandati non soggiacciono all'IVA svizzera, poiché il luogo della fornitura si trova all'estero (art. 13 lett. a LIVA).

Esempi (tutti i beni sono situati all'estero)

- *l'installazione di impianti sanitari in costruzioni esistenti;*
- *la costruzione di ponti sospesi;*
- *la manutenzione di strade;*
- *la lavorazione del terreno e del raccolto nel settore agricolo (anche l'irrigazione del terreno);*
- *l'edificazione di nuove costruzioni, appartamenti e altre opere edili;*
- *lo scavo di pozzi.*

5.4 **Prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario**

Le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario sono considerate svolte nel luogo in cui la prestazione di servizi è destinata.

Se il luogo si trova all'estero le corrispondenti operazioni non sono imponibili, a condizione che il luogo di una tale prestazione di servizi possa essere comprovato con documenti contabili e giustificativi (p. es. contratti o conteggi delle indennità).

5.4.1 **Definizione**

5.4.1.1 Sono considerate prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario quelle effettuate a favore della Direzione

¹⁹ Due anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle dogane, ossia a partire dal 1° maggio 2009, i depositi franchi doganali non saranno più considerati come appartenenti al territorio estero, bensì al territorio svizzero.

ne dello sviluppo e della cooperazione (DSC), della SECO o di altri uffici competenti della Confederazione nell'ambito delle seguenti disposizioni:

- Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e relativa ordinanza del 12 dicembre 1977 (RS 974.01);
- Ordinanza dell'11 maggio 1988 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario (RS 172.211.31);
- Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (RS 974.03);
- Legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) e relativa ordinanza del 6 maggio 1992 (RS 974.11);
- ordinanza del 14 agosto 1991 sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018).

Le prestazioni effettuate a favore di organizzazioni attive in questo settore con sede o domicilio all'estero costituiscono pure prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.²⁰

Le prestazioni nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo si fondano di regola su accordi internazionali.

5.4.1.2 Se un progetto nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è subappaltato, in tutto o in parte, a terzi, va osservato quanto segue:

le indennità che il subappaltante riceve per l'esecuzione di un progetto all'estero non sono imponibili se le seguenti condizioni sono adempite cumulativamente:

- a. il subappaltante non effettua unicamente lavori amministrativi (p. es. allestimento di conteggi e documenti, tenuta della contabilità);
- b. il subappaltante è un'organizzazione attiva nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario (anche solo parzialmente)²¹;
- c. il subappaltante è un'istituzione senza scopo lucrativo (p. es. una fondazione).

Il luogo d'esecuzione di queste prestazioni all'estero va comprovato con documenti contabili e giustificativi (p. es. contratti o conteggi delle indennità).

²⁰ Precisazione della prassi

²¹ Precisazione della prassi

Esempio 1

La SECO incarica una società anonima di realizzare un progetto il cui scopo è la lotta contro la povertà in una regione dell'America Latina. La società anonima incarica a sua volta una fondazione con sede in Svizzera, attiva nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, di effettuare i lavori di ricerca sul posto e di elaborare un progetto. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero (l'indennità non è imponibile all'IVA). Ciò non vale solo per le prestazioni effettuate dalla società anonima, bensì anche per quelle effettuate dalla fondazione, purché quest'ultima non persegua uno scopo lucrativo.

Esempio 2

Stesso caso come nell'esempio 1, tuttavia la società anonima incarica una società a garanzia limitata (in seguito Sagl) svizzera, attiva nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero per la società anonima (l'indennità non è imponibile all'IVA), mentre si trova sul territorio svizzero per la Sagl (l'indennità è imponibile all'IVA), poiché essa persegue uno scopo lucrativo.

5.4.2

5.4.2.1

Luogo della prestazione di servizi in caso di mandato

In caso di mandati aventi per oggetto prestazioni di servizi effettuate sul territorio svizzero e all'estero nel quadro di un progetto di sviluppo destinato a una regione all'estero, si considera luogo d'esecuzione della prestazione di servizi la regione all'estero. L'indennità versata dal competente ufficio federale rispettivamente dall'organizzazione che agisce su mandato non è imponibile.

A titolo di prova vanno conservati il mandato conferito dalla Confederazione, nel quale deve figurare la descrizione dettagliata del progetto, come pure il conteggio dell'indennità. Nel caso in cui il progetto è subappaltato (☞ cifra 5.4.1.2) vanno custoditi inoltre questi contratti e i relativi conteggi d'indennità.

Esempio 1

La SECO incarica un'opera di assistenza con sede in Svizzera di elaborare un progetto per la creazione di un sistema sanitario in una città africana. Questo progetto è fondato su un accordo internazionale sottoscritto fra la Svizzera e lo Stato africano in questione. L'opera di assistenza esegue dapprima alcune ricerche all'estero, poi elabora un progetto in Svizzera e infine assiste sul posto i responsabili dello Stato africano a realizzare il progetto. Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero e l'indennità versata dalla Confederazione non è imponibile, nella misura in cui la prova richiesta può essere apportata.

Esempio 2

Stesso caso come nell'esempio 1, tuttavia è stato conferito anche il mandato di fornire nuovi arredamenti a un ospedale africano già esistente e di trasformare un'ala ospedaliera. A questo scopo l'opera di assistenza incarica dei fornitori di

mobili per ospedali con sede in Svizzera e uno studio d'architettura svizzero. I lavori di trasformazione della costruzione sono compiuti da artigiani del posto. Nella misura in cui l'esportazione dei mobili per ospedali può essere comprovata, la corrispondente controprestazione è esente dall'IVA per i fornitori. Se lo studio d'architettura può pure comprovare con documenti contabili e giustificativi che il luogo d'esecuzione delle prestazioni di servizi eseguite si trova all'estero (luogo in cui si trova il fondo), le corrispondenti cifre d'affari sono considerate effettuate all'estero e non soggiacciono all'IVA.

Esempio 3

Un ufficio federale incarica una società anonima svizzera attiva nell'ambito dell'aiuto umanitario di elaborare un progetto il cui scopo è la lotta contro la povertà in una regione dell'America Latina. Questo progetto è fondato su un accordo internazionale sottoscritto fra la Svizzera e il Governo di questa regione dell'America Latina. Per mancanza d'esperienza in questo settore, la società anonima incarica una fondazione svizzera (senza scopo lucrativo) di effettuare i lavori di ricerca sul posto e di elaborare il progetto. Fra la società anonima e la fondazione è stipulato un relativo contratto. La società anonima che agisce su mandato della Confederazione si occupa della sorveglianza del progetto ed è responsabile dello scambio di informazioni fra la Confederazione e il Governo della regione dell'America Latina.

Nel quadro di questo mandato il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero. Ciò vale sia per le prestazioni effettuate dalla società anonima sia per quelle della fondazione. L'indennità versata dalla Confederazione e il trasferimento parziale alla fondazione non sono imponibili per ambedue i prestatori, nella misura in cui ciò è comprovato con documenti contabili e giustificativi.

Esempio 4

Stesso caso come nell'esempio 3, tuttavia la società anonima compie direttamente i lavori di ricerca sul posto e ricorre alla fondazione unicamente per l'elaborazione del progetto. Anche nel quadro di questo mandato, il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero per ambedue i prestatori e l'indennità non è imponibile.

Esempio 5

Stesso caso come nell'esempio 3, tuttavia la società anonima esegue direttamente tutti i lavori del progetto e ricorre alla fondazione rispettivamente a uno studio contabile o fiduciario unicamente per **i lavori amministrativi** richiesti dalla Confederazione (p. es. allestimento di conteggi e documenti, tenuta della contabilità).

In questo caso, per la fondazione rispettivamente per lo studio contabile o fiduciario non si tratta più di prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, bensì di prestazioni di servizi amministrative imponibili all'aliquota normale.

5.4.2.2 Nei contratti di mandato aventi per oggetto solo lavori di ricerca sul territorio svizzero e all'estero nel significato di studi di fattibilità, senza la preparazione e l'esecuzione di un progetto concreto, il luogo della prestazione di servizi è quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa. L'indennità versata dalla Confederazione rispettivamente da un'organizzazione sul territorio svizzero è imponibile all'aliquota normale.

Un'eccezione esiste unicamente solo quando simili lavori di ricerca sono eseguiti in funzione di un accordo internazionale sottoscritto fra la Svizzera ed il Governo della regione interessata. In questo caso si presuppone che questi lavori di ricerca sono destinati alla regione estera, ragion per cui il luogo della prestazione è all'estero. L'indennità versata dalla Confederazione rispettivamente dall'organizzazione incaricata non è imponibile.


A titolo di prova vanno conservati il mandato conferito dalla Confederazione, il quale deve contenere la descrizione esatta del progetto, così come una copia dell'accordo fra gli Stati ed il conteggio dell'indennità.

5.4.2.3 Nei mandati conferiti nell'ambito dell'aiuto umanitario, in relazione agli interventi all'estero a seguito di catastrofi (p. es. inondazioni, tsunami), terremoti, eruzioni vulcaniche, intemperie, uragani, carestie e guerre), il luogo della prestazione di servizi si trova all'estero. L'indennità versata dal competente ufficio federale, rispettivamente dall'organizzazione che agisce su mandato, non soggiace all'IVA.

A titolo di prova occorre conservare il mandato conferito dalla Confederazione, che deve contenere la descrizione esatta dell'intervento, e il conteggio dell'indennità.

5.4.3 Schema (esempio)²²

Schema riassuntivo in caso di prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario destinate all'estero ed effettuate da organizzazioni con sede o domicilio sul territorio svizzero:



6. Versamenti dei poteri pubblici

6.1 Scambio di prestazioni

Si verifica uno scambio di prestazioni quando vi è un vincolo economico diretto fra una prestazione eseguita in cambio di una prestazione in contropartita. L'importo versato costituisce la controprestazione imponibile per la fornitura di un bene o per l'esecuzione di una prestazione di servizi. Si tratta di una prestazione concreta ed esigibile in virtù della legge, rispettivamente di una disposizione dell'autorità pubblica, o ancora in virtù di un contratto di compravendita, di locazione, d'appalto o di un mandato di diritto pubblico o privato.

Quando i poteri pubblici incaricano dei terzi (p. es. fondazioni, società anonime, società semplici, ditte individuali) di eseguire determinate attività o compiti della collettività, si tratta di un mandato concreto e quindi di uno scambio di prestazioni. Tali pagamenti effettuati dai poteri pubblici non sono solo orientati per favorire un determinato scopo d'interesse generale, bensì vi è un vincolo economico diretto fra l'importo versato dal potere pubblico e la prestazione eseguita dal mandatario. Questi importi sono quindi imponibili, tranne se sono esclusi dall'IVA ai sensi dell'articolo 18 LIVA o se si tratta di atti sovrani.

☞ Se le prestazioni eseguite dal mandatario sono operazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (art. 18 n. 8 LIVA) od operazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù (art. 18 n. 9 LIVA), vanno osservate le spiegazioni alle cifre 2.1.2 e 3.1.6.

Esempio

Un Cantone incarica un'impresa edile di costruire un centro per richiedenti l'asilo. Per questo incarico è stipulato un contratto d'appalto. Per l'impresa edile i pagamenti del Cantone sono imponibili all'aliquota normale.

6.2 Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici non fanno parte della controprestazione anche se sono erogati sulla base di un contratto di prestazione. I contribuenti che ricevono sussidi o altri contributi dei poteri pubblici devono procedere a una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente.

Ai titolo di semplificazione, i contribuenti che percepiscono sussidi o altri contributi dei poteri pubblici possono, invece di effettuare la necessaria riduzione della deduzione dell'imposta precedente, considerare tali importi alla stregua di cifre d'affari e imporli all'aliquota normale. In caso di un'eventuale fatturazione del sussidio o del contributo del poter pubblico, non va fatto alcun riferimento all'IVA.

Per applicare questa semplificazione non va inoltrata all'AFC alcuna richiesta scritta. Il periodo di applicazione è di almeno un anno.²³

Si considerano sussidi e altri contributi dei poteri pubblici le prestazioni in denaro o le prestazioni valutabili in denaro che non sono corrisposte nel quadro di uno scambio di prestazioni. I sussidi hanno lo scopo di finanziare i costi d'esercizio o gli investimenti. I sussidi non costituiscono una prestazione in contropartita per la fornitura di un bene o per l'esecuzione di una prestazione di servizi.

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 OLIVA non vi è uno scambio di prestazioni e quindi neppure un vincolo economico diretto, se chi versa i contributi non esige dal beneficiario una determinata prestazione in contropartita, bensì eroga i contributi allo scopo di sollecitare il beneficiario a un determinato comportamento finalizzato agli obiettivi economici, scientifici, sociali o simili di chi versa i contributi. L'assegnazione dei contributi può essere subordinata all'adempimento di obblighi e obiettivi nell'ambito di mandati di prestazione e può comportare per il beneficiario l'obbligo di resoconto sulla sua attività. Non vi è scambio di prestazioni, segnatamente quando:

- chi versa i contributi sostiene o promuove semplicemente un'attività del beneficiario o contribuisce al mantenimento della stessa;
- chi versa i contributi mira, con la sua prestazione, semplicemente ad alleviare o a compensare gli oneri finanziari, risultanti dall'adempimento di compiti di diritto pubblico; o
- nell'ambito dei contributi per la ricerca, chi versa i contributi non ha il diritto esclusivo sui risultati della ricerca.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca" come pure il promemoria "Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici".

Esempio

Diversi Comuni e il Cantone erogano ai gestori di un istituto per persone disabili dei contributi di gestione. Si tratta di sussidi o altri contributi dei poteri pubblici che non soggiacciono all'IVA, indipendentemente dalla base di calcolo adottata per fissare l'ammontare dei contributi (p. es. in base al conto annuale, al numero di ospiti, al numero di posti). Poiché anche le rette delle pensioni sono escluse dall'IVA (☞ cifra 2.2), l'istituto per disabili non ha alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

7. Messa a disposizione di personale

7.1 Definizione

La messa a disposizione di personale è caratterizzata dai seguenti elementi:

- un'organizzazione (prestatore) con personale alle proprie dipendenze mette a disposizione il personale a un'altra organizzazione (impresa acquisitrice) per l'esecuzione di determinate prestazioni, durante un determinato lasso di tempo;

- l'impresa acquisitrice non è giuridicamente datrice di lavoro del personale ricevuto in prestito; tuttavia ha, nei suoi confronti, durante il periodo d'impiego, un potere direttivo determinante come pure degli obblighi di sorveglianza e di diligenza;
- il prestatore non è responsabile dei lavori eseguiti dal proprio personale presso l'impresa acquisitrice.

La messa a disposizione a titolo oneroso di personale è di principio imponibile all'aliquota normale.



La messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, la previdenza e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi d'utilità pubblica è esclusa dall'imposta (art. 18 n. 12 LIVA).

7.2

Esigenze relative al prestatore di personale

La messa a disposizione di personale da parte delle seguenti organizzazioni **senza scopo lucrativo** è esclusa dall'IVA:

- ordini religiosi e istituti di diaconesse;
- associazioni magistrali (di insegnanti);
- altre istituzioni e organizzazioni d'utilità pubblica (p. es. organizzazioni umanitarie, organizzazioni Spitex, ospedali privati, associazioni femminili)
- istituzioni pubbliche, come ad esempio ospedali, case per anziani, organizzazioni Spitex, scuole e università, senza però le aziende commerciali (p. es. FFS, Posta, imprese di trasporto).

L'esclusione dall'IVA non è applicabile, se la messa a disposizione di personale è effettuata a titolo professionale ed è soggetta ad autorizzazione (concerne le forme di lavoro temporaneo e a prestito) in conformità della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) rispettivamente della relativa ordinanza del 16 gennaio 1991 (OC, RS 823.111). Ciò vale indipendentemente se è stata o no chiesta un'autorizzazione all'ufficio cantonale del lavoro (☞ nm. 607).

7.3 Esigenze relative agli scopi dell'impiego

7.3.1

La messa a disposizione di personale da parte di tali istituzioni (☞ cifra 7.2) è esclusa dall'IVA, a condizione che il personale venga impiegato esclusivamente per i seguenti scopi:

- cure mediche in ospedali e nei centri di cure mediche nell'ambito della medicina umana (☞ opuscolo "Sanità");
- altre cure mediche (p. es. cure di base e cure ai malati secondo l'opuscolo "Sanità" ma non le prestazioni di economia domestica e prestazioni simili effettuate da organizzazioni Spitex senza carattere d'utilità pubblica e in case per anziani di riposo e di cura;
- prestazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (☞ cifra 2);
- prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù, compresa l'educazione dell'infanzia e della gioventù (☞ cifra 3);
- insegnamento, corsi e seminari (☞ opuscolo "Istruzione e ricerca");
- attività religiose, di beneficenza o d'utilità pubblica (p. es. sostegno morale, visite a domicilio, visite a malati, collaborazione nella raccolta di indumenti).

7.3.2

Se il personale è impiegato per scopi amministrativi o di consulenza (p. es. disbrigo della corrispondenza, della contabilità, della direzione di progetti) nonché per prestazioni d'economia domestica (salvo se l'impresa acquisitrice è un'organizzazione d'utilità pubblica attiva nella cura dei malati e nell'aiuto a domicilio/organizzazione Spitex), la corrispondente controprestazione è sempre imponibile all'aliquota normale.

7.3.3

Se il personale è impiegato per diversi scopi, è esclusa dall'IVA solo la parte della controprestazione, menzionata separatamente sulla fattura, concernente gli scopi precedentemente menzionati (☞ cifra 7.3.1). La relativa ripartizione va comprovata ad esempio mediante rapporti di lavoro.

7.4

Esigenze di prova

Una messa a disposizione di personale esclusa dall'IVA è ammessa solamente quando è stipulato, a questo scopo, un **contratto scritto** fra il datore di lavoro (prestatore) e l'impresa acquisitrice, contenente almeno le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo dell'impresa acquisitrice;
- qualificazione professionale del lavoratore (precise informazioni sulla formazione professionale conclusa sono necessarie in particolare nei casi descritti alla cifra 7.3.1, 1° e 2° lemma) e genere del lavoro;

- luogo e inizio dell'impiego;
- durata dell'impiego o termini di disdetta;
- costo del prestito di personale, comprese le prestazioni sociali, gli assegni, le spese e le prestazioni accessorie.



Se è fatta valere una messa a disposizione di personale esclusa dall'IVA, sulla fattura devono figurare il nome e la designazione della professione (qualificazione) del lavoratore messo a disposizione nonché un riferimento al contratto scritto.

Esempio

Un'organizzazione Spitex mette a disposizione di un'altra organizzazione Spitex non d'utilità pubblica un'infermiera per una settimana. Nel contratto scritto i due contraenti precisano che l'infermiera avrà soprattutto il compito di medicare le ferite di alcuni pazienti gravi. Nel caso dovesse disporre ancora di tempo, dovrà dispensare altre cure e svolgere una parte dei lavori domestici.

Dal rapporto orario risulta che in una settimana l'infermiera ha lavorato 44 ore, di cui 35 ore per la medicazione di piaghe e ferite, 5 ore per altre cure e 4 ore per lavori d'economia domestica. La fattura si presenta come segue:

Impiego nella vostra organizzazione durante la 30ª settimana (secondo contratto del 5 giugno 2007)

Signora Fiore, infermiera diplomata

Salario incl. prestazioni sociali e spese *Fr. 1'500.00*

Di cui per

– medicazioni piaghe e ferite *Fr. 1'400.00 (esclusa dall'IVA)*

– prestazioni d'economia domestica *Fr. 100.00 incl. 7,6 % IVA*

8.

8.1

8.1.1

Raccolta di fondi

Contributi dei membri

I contributi dei membri (contributi di base) stabiliti rispettivamente da stabilire in conformità degli statuti da parte dell'assemblea generale di associazioni e società cooperative senza scopo lucrativo sono esclusi dall'IVA (art. 18 n. 13 LIVA), se l'importo dei contributi è uguale per tutti o è differenziato in base a poche categorie di membri (p. es. adulti, famiglie, pensionati, o soci attivi, passivi, juniori e seniori). Ciò a condizione che tutti i membri della stessa categoria possano usufruire di principio delle stesse prestazioni in ugual misura.

Sono pure considerati contributi dei membri i contributi calcolati secondo uno schema identico per tutti, purché l'importo del contributo non sia in diretta relazione con le prestazioni effettivamente ottenute.

Esempio

Negli statuti di un'associazione mantello di un'organizzazione di assistenza è stabilito che il contributo dei membri delle associazioni cantonali (membri unici) è commisurato al numero dei membri registrati all'associazione al 31 dicembre. I contributi dei membri sono determinati in funzione di uno schema uniforme per tutti e danno diritto alle stesse prestazioni. Di conseguenza, i contributi dei membri sono esclusi dall'IVA.

8.1.2 L'importo supplementare che un membro deve pagare per ottenere una prestazione presso un'istituzione è imponibile all'IVA.

8.2 Contributi di sostegno, doni e sponsorizzazioni

I doni e altri contributi di sostegno (finanziari, in natura o sotto forma di altre prestazioni valutabili in denaro), elargiti senza essere in relazione a una determinata prestazione in contropartita, non costituiscono controprestazione e non sono quindi imponibili.

Il contribuente che riceve contributi di sostegno o doni deve procedere a una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente.

A titolo semplificativo, le organizzazioni e le istituzioni che ricevono doni e/o legati possono, invece di effettuare la necessaria riduzione della deduzione dell'imposta precedente, considerare tali importi alla stregua di cifre d'affari e importi all'aliquota normale (☞ cifra 6.2).²⁴

Per contro, vi è una fattispecie di sponsorizzazione imponibile all'aliquota normale, quando il destinatario di un'elargizione (denaro o prestazione valutabile in denaro come p. es. beni in natura, impiego di personale) effettua una prestazione in contropartita, una prestazione pubblicitaria o un'altra prestazione promozionale a vantaggio dello sponsor. Un esempio è la menzione del nome o della ditta dello sponsor in un comunicato.

8.2.1 Contributi versati a organizzazioni d'utilità pubblica²⁵

8.2.1.1 Non costituisce prestazione in contropartita il fatto che le organizzazioni d'utilità pubblica che ricevono contributi menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta, in forma neutra, il nome o la ditta di chi ha versato i contributi o utilizzino soltanto il logo o la ditta originale della sua impresa (art. 33a cpv. 1 LIVA).

²⁴ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

²⁵ Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006

- 8.2.1.2 È irrilevante su quale supporto figura la menzione. Può trattarsi ad esempio di un programma di una manifestazione, una rivista, un numero speciale o un manifesto. L'organizzazione d'utilità pubblica deve menzionare chi ha erogato il contributo esclusivamente in forma neutra (p. es. ditta XY SA; i riferimenti tipo "sponsor principale" o "sponsor esclusivo" sono neutri). Non è determinante se lo sponsor è menzionato una o più volte e se è utilizzato il logo e/o la ditta originale della sua impresa.
- 8.2.1.3 Si considerano pubblicazioni ai sensi di questa regola i messaggi su supporti neutri come i programmi di una manifestazione, i numeri speciali, i rapporti d'esercizio, di ricerca e di gestione, i giornali, le riviste, le bandiere e i manifesti, così come i titoli di testa e di coda dei film e la pubblicazione in internet (non però se vi è un link al sito di chi eroga i contributi). Non si considerano pubblicazioni i messaggi su prodotti propri (p. es. pubblicità su tenute sportive, pubblicità a bordo pista, scritte su veicoli ecc.). In tal caso si verificano sempre prestazioni di sponsorizzazione imponibili.
- 8.2.1.4 Indipendentemente dalla forma della pubblicazione, sono sempre repute prestazioni pubblicitarie imponibili le indicazioni (p. es. "Banca XY, il vostro partner di fiducia per questioni patrimoniali") riportate vicino alla menzione del nome di chi eroga i contributi o le osservazioni aggiunte sui prodotti fabbricati o distribuiti da quest'ultimo (p. es. "Banca XY, nuovo tasso ipotecario fisso!"). Per contro, non valgono come messaggi pubblicitari i riferimenti aggiuntivi all'attività professionale o commerciale di chi eroga i contributi. La menzione "XY SA, Banca" è quindi neutra.
- 8.2.1.5 **Esempio 1**
Un'organizzazione d'utilità pubblica riceve gratuitamente da una ditta d'informatica un computer. La ditta è ringraziata in una rivista destinata ai membri dell'organizzazione con l'indicazione del suo nome e logo. Si tratta di un dono che l'organizzazione d'utilità pubblica non deve imporre.
- Esempio 2**
Una banca versa un importo di 10'000 franchi a una fondazione d'utilità pubblica che fornisce pasti a persone bisognose. La fondazione ha scritto il nome della banca sul furgone utilizzato per la consegna dei pasti. Si tratta di una prestazione pubblicitaria e l'importo di 10'000 franchi è imponibile all'aliquota normale per l'organizzazione d'utilità pubblica.
- 8.2.2 Contributi versati da organizzazioni d'utilità pubblica²⁶**
- 8.2.2.1 Non costituisce una prestazione in contropartita il fatto che i beneficiari di contributi versati da un'organizzazione d'utilità pubblica menzionino una o più volte in pubblicazioni di loro scelta il nome di tale organizzazione. Se il nome dell'organizzazione d'utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa, non costituisce

²⁶ Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2006

prestazione in contropartita neppure il fatto di menzionare nelle pubblicazioni, in forma neutra, il nome dell'organizzazione o di utilizzare soltanto il logo o la ditta originale di tale impresa (art. 33a cpv. 2 LIVA).

- 8.2.2.2 Il beneficiario di contributi non effettua una prestazione imponibile, nella misura in cui il contributo è erogato da un'organizzazione d'utilità pubblica e il beneficiario, indipendentemente dal genere di pubblicazione, menziona una o più volte il nome. Non vi è scambio di prestazioni imponibili neppure se il nome dell'organizzazione d'utilità pubblica contiene contemporaneamente pure il nome di una ditta in forma neutra. L'utilizzazione del logo o della ditta originale della sua impresa hanno carattere neutro. Vi è una prestazione non imponibile anche se chi eroga i contributi è menzionato con il proprio nome e logo della ditta nel programma di una manifestazione.

☞ Per informazioni relative alla delimitazione delle sponsorizzazioni imponibili vedi cifra 8.2.1.4.

8.2.3 Contributi versati a o da organizzazioni senza carattere d'utilità pubblica

- 8.2.3.1 I contributi di sostegno (finanziari, in natura o sotto forma di altre prestazioni valutabili in denaro), per i quali chi li versa (donatore) non riceve alcuna prestazione in contropartita, valgono come doni e, di conseguenza, non sono imponibili all'IVA.

- 8.2.3.2 Una prestazione **in contropartita** esiste già quando il nome del donatore viene menzionato altrove che nel rapporto d'esercizio e di gestione (p. es. in un giornale informativo). Ciò vale comunque solo per la menzione di ditte o di persone private che svolgono un'attività indipendente con riferimento alla loro attività svolta a titolo professionale, commerciale, industriale o altro.

Non esiste alcuna prestazione in contropartita e quindi non vi è sponsorizzazione in caso di ringraziamento se i destinatari della prestazione sono:

- privati che svolgono un'attività indipendente, nominati senza indicazione della loro professione o attività;
- persone con attività dipendenti;
- poteri pubblici e persone giuridiche, corporazioni e istituzioni di diritto pubblico, senza però le aziende commerciali (p. es. FFS, Posta, imprese di trasporto).

- 8.2.3.3 Un contribuente che riceve contributi di sostegno e compie una prestazione in contropartita (di regola sotto forma di prestazioni pubblicitarie) deve imporre la controprestazione ricevuta all'aliquota normale.

- 8.2.3.4 Per i contributi devoluti sotto forma di prestazioni valutabili in denaro (p. es. forniture a titolo gratuito o a prezzi preferenziali di generi alimentari, tenuta gratuita della contabilità), si verifica una compensazione (imponibile) con una prestazione in contropartita se la prestazione rispettivamente la fornitura "gratuita" è compensata con prestazioni pubblicitarie o altre prestazioni. Entrambi i contraenti devono contabilizzare l'intero valore della propria fornitura o prestazione di servizi e l'intero valore della prestazione in contropartita e imporre all'aliquota corrispondente la totalità della prestazione eseguita.

☞ In merito alla contabilizzazione di simili transazioni vedi nm. 936.

8.3 Manifestazioni

8.3.1 Definizione

Una manifestazione secondo l'articolo 18 numero 17 LIVA è un avvenimento occasionale che si svolge quindi non correntemente, bensì una o più volte all'anno, tuttavia, al massimo sei volte all'anno²⁷. Ne fanno parte le seguenti manifestazioni:

- vendite di beneficenza;
- mercatini dell'usato;
- consegne di distintivi o altri beni (p. es. frutta, cioccolata) nell'ambito di azioni di raccolta di fondi sulla strada e porta a porta.

Le serate di gala e i balli di beneficenza non sono considerati come manifestazioni ai sensi dell'articolo 18 numero 17 LIVA²⁸.

8.3.2 Esigenze relative all'istituzione organizzatrice

L'articolo 18 numero 17 LIVA è applicabile quando l'istituzione esercita una o più delle attività seguenti e quando i fondi raccolti nella manifestazione sono destinati a queste attività:

- la cura dei malati in ospedali o in centri per le cure di malati, la cura dei malati da parte delle organizzazioni Spitex ecc. (☞ opuscolo "Sanità");
- le prestazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (☞ cifra 2);
- le prestazioni effettuate da case per anziani, case di riposo e case di cura (☞ opuscolo "Sanità");
- le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù (☞ cifra 3);
- le prestazioni dello sport non praticato a scopo lucrativo.

²⁷ Precisazione della prassi

²⁸ Precisazione della prassi

8.3.3 Esigenze relative all'impiego dei fondi

8.3.3.1 Gli introiti da queste manifestazioni sono escluse dall'IVA se:

- concerne un'istituzione secondo la cifra 8.3.2,
- i fondi raccolti sono utilizzati per realizzare una o più delle attività elencate e
- queste attività sono escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA.



Se i fondi raccolti sono utilizzati per finanziare attività imponibili, gli introiti da queste manifestazioni sono imponibili all'aliquota determinante. Dal momento che i fondi raccolti sono impiegati per attività sia imponibili sia escluse dall'IVA, gli introiti della manifestazione devono essere corrispondentemente ripartiti.²⁹

Esempio

- *Un istituto per persone disabili organizza una vendita di beneficenza. Gli introiti conseguiti saranno impiegati per l'acquisto di nuovo mobilio per il ristorante dell'istituto (aperto al pubblico). Gli introiti dalla vendita di beneficenza sono imponibili all'aliquota determinante.*
- *Una casa per anziani organizza un mercatino dell'usato. Gli introiti conseguiti saranno utilizzati per l'acquisto di un nuovo televisore destinato alla sala comune dei residenti. Gli introiti dal mercatino dell'usato sono esclusi dall'IVA.*

8.3.3.2 L'istituzione non ha alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per la realizzazione di operazioni nell'ambito di simili manifestazioni (art. 38 cpv. 4 LIVA).

In caso di operazioni miste, vale a dire in presenza di operazioni imponibili ed escluse dall'IVA, l'imposta precedente gravante gli acquisti e i costi sostenuti può essere dedotta solamente in base alla proporzione tra la cifra d'affari imponibile e la cifra d'affari totale della manifestazione.³⁰

8.3.4 Esigenze relative alla manifestazione

8.3.4.1 Rientrano nell'articolo 18 numero 17 LIVA unicamente le manifestazioni che un'istituzione (☞ cifra 8.3.2) compie direttamente **in proprio nome**, ossia apparendo chiaramente quale organizzatrice verso l'esterno.

29 Precisazione della prassi

30 Precisazione della prassi

Esempio di pubblicazione

Invito alla vendita di beneficenza di Natale indetta per il 20 dicembre dal Centro disabili Montebello.

- 8.3.4.2 Se più istituzioni (☞ cifra 8.3.2) organizzano in comune una simile manifestazione, tutti i loro nomi devono essere indicati chiaramente.



Le manifestazioni tenute da terzi, il cui ricavato è devoluto interamente o in parte a un'istituzione secondo la cifra 8.3.2, non rientrano nelle operazioni escluse dall'IVA ai sensi dell'articolo 18 numero 17 LIVA. L'organizzatore deve imporre le cifre d'affari realizzate con simili manifestazioni all'aliquota determinante.

8.4 Azioni di spedizione con appelli alla donazione

8.4.1

Agli appelli alla donazione vengono di regola uniti beni. Il destinatario è in linea di principio libero di decidere se e quanto vuole pagare per il bene (anche se un prezzo indicativo figura nella polizza di versamento). La controprestazione per la fornitura di beni nel quadro di queste azioni di spedizione (p. es. con cartoline, calendari, post-it, etichette con indirizzo ecc.) è imponibile all'aliquota determinante.

La cifra d'affari imponibile va determinata come segue:

a. acquisto e spedizione in proprio:

prezzo di costo dei beni (incl. IVA)
+ 30 % di supplemento forfettario per le pratiche di disbrigo
+ spese di porto
Totale prezzo di costo

b. acquisto in proprio, spedizione da parte di un'impresa di spedizione:

prezzo di costo dei beni (incl. IVA)
+ fattura dell'impresa di spedizione per le sue spese (incl. porto e gestione indirizzi clienti abituali)
Totale prezzo di costo

c. acquisto e spedizione da parte di un'impresa di spedizione:

fattura dell'impresa di spedizione per le sue spese (incl. porto e gestione indirizzi clienti abituali)
Totale prezzo di costo

Per gli schemi a-c:

Totale prezzo di costo (secondo schemi)	= prezzo di costo per bene

Numeri di appelli alla donazione	

Prezzo di costo per bene x numero di donatori = Cifra d'affari imponibile (107,6 % oppure 102,4 %)

- 8.4.2 Gli introiti eccedenti sono considerati doni e non sono imponibili. Perciò, l'imposta precedente gravante i costi sostenuti può essere dedotta solo in base alla proporzione tra le operazioni imponibili e gli importi entrati a titolo di doni.
- 8.4.3 Se per queste azioni di spedizione esiste un conto speciale utilizzato unicamente per un'azione in corso, il numero dei donatori può essere determinato riferendosi al numero dei versamenti effettuati presso l'ufficio dei conti correnti postali.
- 8.4.4 Un'istituzione che non può determinare il numero esatto dei donatori per ogni azione di spedizione deve imporre il totale del prezzo di costo in base agli schemi a-c (☞ cifra 8.4.1).
- 8.4.5 Nelle azioni di spedizione senza consegna di beni non si verificano forniture di beni. Tali introiti sono considerati come doni e, di conseguenza, non sono imponibili. L'imposta precedente gravante i costi sostenuti non può essere dedotta.

8.5 Vendite in negozi e per corrispondenza

8.5.1 Vendite a contanti

- 8.5.1.1 La vendita di cartoline, calendari, quadri, opuscoli, libri, giocattoli e altri beni in negozi è imponibile all'aliquota determinante. La totalità della controprestazione ricevuta è imponibile. I cosiddetti supplementi per un commercio equo versati a favore dei lavoratori del terzo mondo formano parte della controprestazione (non costituiscono diminuzione della controprestazione).

Ciò vale anche quando la controprestazione include una quota-parte di dono.

- 8.5.1.2 I doni non formano parte della controprestazione ricevuta, se:

- i negozi di vendita dispongono di **casse scanner** che permettono di codificare con le corrispondenti aliquote d'imposta l'intero assortimento delle merci;
- il cliente viene informato prima dell'acquisto che una quota-parte di dono è inclusa nel prezzo; e
- lo scontrino delle casse scanner soddisfa le esigenze formali per la deduzione dell'imposta precedente (vale a dire l'IVA deducibile a titolo d'imposta precedente e la quota-parte di dono sono indicate separatamente sullo scontrino e

la quota parte di dono è definita come tale e non contiene riferimenti all'IVA).

Se queste condizioni sono adempite cumulativamente si tratta di doni che vanno contabilizzati separatamente.

Se nei negozi dotati di casse scanner i clienti pagano alla cassa volontariamente un importo superiore al prezzo di vendita indicato sullo scontrino (p. es. importi in una cassa per offerte), si tratta ugualmente di doni. Questi vanno contabilizzati su un conto doni separato (p. es. conto "Doni a contanti nel negozio").

☞ Per informazioni in merito alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito a doni vedi cifra 1.6.

Esempio di scontrino di cassa

Shop xy Bissone N.IVA 400 000 5 giugno 2007		
Cartoline	10.00	7,6%
Dono	5.00	---
	<u>15.00</u>	
Libro	20.00	2,4%
Dono	10.00	--
	<u>30.00</u>	
TOTALE	45.00	
IVA	7,6%	0.70
	2,4%	<u>0.47</u>
		1.17

8.5.2 Vendita per corrispondenza

8.5.2.1

La vendita di beni per corrispondenza è imponibile all'aliquota determinante. La totalità della controprestazione ricevuta è imponibile. I cosiddetti supplementi per un commercio equo versati a favore dei lavoratori del terzo mondo formano parte della controprestazione (non costituiscono diminuzione della controprestazione).

Se il prezzo d'acquisto comprende una quota-parte implicita di dono, la totalità della controprestazione fatturata al cliente è imponibile all'aliquota determinante.

Se la quota-parte di dono è indicata separatamente nella fattura al cliente, senza alcun riferimento all'IVA, si tratta di doni e le condizioni secondo la cifra 8.5.1.2. valgono per analogia.

8.5.2.2 Se nell'ambito delle ordinazioni (scritte) è possibile compiere doni, nel senso che oltre al prezzo di vendita il cliente può pagare spontaneamente un contributo di sostegno, vale quanto segue:

- se in contabilità il prezzo di vendita (p. es. prezzo di catalogo) e il dono supplementare versato sono contabilizzati separatamente, solo il prezzo di vendita ufficiale dei beni va imposto all'aliquota determinante. La ripartizione va effettuata in base alle fatture o alle polizze di versamento conservate;
- un'ulteriore variante per la distinzione dei doni consiste nello spedire, oltre alla polizza di versamento per il pagamento dei beni, un'ulteriore polizza di versamento per il dono con conto speciale doni.

La cifra d'affari realizzata con la vendita delle merci e i doni vanno contabilizzati su conti separati.

☞ Per informazioni in merito alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito a doni vedi cifra 1.6.

8.6 Negozi di seconda mano

8.6.1 Definizione³¹

Si considerano negozi di seconda mano ai sensi dell'articolo 18 numero 17 LIVA le installazioni fisse (p. es. negozi, boutique) la cui cifra d'affari nella vendita di beni usati o nuovi ricevuti gratuitamente rappresenta più del 50 % della cifra d'affari complessiva realizzata.

8.6.2 Condizioni per l'esclusione dall'IVA

8.6.2.1 L'articolo 18 numero 17 LIVA è applicabile ai negozi di seconda mano gestiti da un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (☞ cifra 2).

8.6.2.2 La vendita di beni usati o nuovi ricevuti gratuitamente³² in un negozio di seconda mano è esclusa dall'IVA, quando i corrispondenti ricavi sono utilizzati per un'attività di assistenza, aiuto e sicurezza sociali (☞ cifra 2) e destinati esclusivamente alle proprie necessità dell'istituzione.



La vendita di beni nuovi acquistati a titolo oneroso è sempre imponibile all'aliquota determinante.³³

³¹ Precisazione della prassi

³² Precisazione della prassi

³³ Precisazione della prassi

Esempio

Un'organizzazione sociale gestisce un negozio di seconda mano, un centro terapeutico per dipendenti e un centro vacanze. Non svolge altre attività.

Il centro di vacanza lavora a copertura dei costi (profit center). Le cifre d'affari realizzate dal negozio di seconda mano vengono impiegate unitamente alle cifre d'affari realizzate dal centro terapeutico (rette delle pensioni) per la copertura dei costi generali e dei costi del centro terapeutico. Di conseguenza, i ricavi realizzati dal negozio di seconda mano, destinati al centro terapeutico (☞ istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali secondo la cifra 2) sono esclusi dall'IVA.

Nella fatturazione della cifra d'affari realizzata nel negozio di seconda mano non può perciò essere fatto alcun riferimento all'IVA.

8.6.3 Vendita di beni imponibili, imposizione dei margini

8.6.3.1 La vendita di beni nei negozi di seconda mano non gestiti da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali è imponibile all'aliquota determinante. Ciò vale anche quando i ricavi di tali negozi vanno a favore, totalmente o parzialmente, di un'istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza sociali.

8.6.3.2 I negozi di seconda mano che acquistano per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile hanno la possibilità di applicare l'**imposizione dei margini** (art. 35 LIVA). Ciò significa che per conteggiare l'IVA sulla vendita è determinante la differenza fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, purché sul prezzo d'acquisto non si abbia avuto diritto alla deduzione dell'imposta precedente o non si abbia esercitato tale diritto. Se il prezzo d'acquisto supera il prezzo di vendita, l'IVA non è né dovuta né computata.

All'applicazione dell'imposizione dei margini sono poste determinate condizioni formali in materia di documenti d'acquisto e di vendita. Inoltre, il contribuente deve tenere un controllo dettagliato sull'acquisto, sul deposito e sulla vendita dei beni.



In caso di applicazione dell'imposizione dei margini, non è ammesso alcun riferimento all'IVA sui documenti di vendita (p. es. contratti, fatture, quietanze, note di credito).

È ammessa, ma non è necessaria, l'indicazione "imposto il margine" o "imposta la differenza".

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Vendite all'asta, commercio di oggetti d'arte e di beni usati".

- 8.6.3.3 Chi non vuole o non può applicare l'imposizione dei margini deve imporre l'intero prezzo di vendita del bene. La vendita di giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario (☞ opuscolo "Stampati") è imponibile all'aliquota ridotta, mentre la vendita degli altri prodotti è di principio imponibile all'aliquota normale.

9. Altre prestazioni

9.1 Laboratori protetti e centri d'integrazione

- 9.1.1 La vendita in negozi, per corrispondenza ecc., di beni fabbricati in laboratori protetti o in centri d'integrazione sociale, è imponibile all'aliquota determinante.

Se questi beni sono venduti in occasione di manifestazioni (☞ cifra 8.3.1), la corrispondente cifra d'affari è esclusa dall'IVA.

- 9.1.2 Le cifre d'affari realizzate con prestazioni di servizi effettuate a terzi da laboratori protetti o centri d'integrazione sono imponibili all'aliquota normale (p. es. prestazioni di mailing, prestazioni EED).

9.2 Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)³⁴

- 9.2.1 I contributi erogati dai poteri pubblici, in base alla legge federale del 25 giugno 1982 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) e alla relativa ordinanza del 31 agosto 1983 (OADI; RS 837.02), agli organizzatori di PML sono esclusi dall'IVA.

- 9.2.2 I corsi di formazione destinati ai disoccupati, il cui finanziamento non proviene da tali contributi (☞ cifra 9.2.1), sono esclusi dall'IVA se si tratta di corsi standard dati a un gruppo di persone. Non rientrano in questa categoria le prestazioni di coaching effettuate individualmente a una determinata persona (p. es. analisi di un problema specifico e relativa soluzione a titolo individuale).

- 9.2.3 Il contributo che un terzo riceve da un organizzatore di PML per eseguire lavori relativi alla realizzazione di PML (subappalto) è imponibile all'aliquota determinante. Sono pure imponibili le prestazioni di servizi e le forniture di beni, effettuate a titolo oneroso nel quadro di PML, salvo se si tratta di operazioni espressamente escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 18 LIVA (p. es. corsi di formazione o cure ai malati da parte di un'infermiera).

Esempio

Nel quadro di PML sono offerte a imprese e privati, verso controprestazione, prestazioni d'elaborazione dati, prestazioni d'economia domestica, lavori di costruzione, lavori di giardinaggio, prestazioni di mailing e prestazioni d'imballaggio. Per l'organizzazione che realizza il progetto gli introiti sono imponibili all'aliquota normale. Pure le forniture di beni sono imponibili. Per contro, le prestazioni d'economia domestica sono escluse dall'IVA se l'organizza-

zione esecutrice è un'organizzazione d'utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex).

- Un ufficio regionale di collocamento del Cantone Ticino incarica una società anonima di allestire valutazioni in relazione alla capacità lavorativa di disoccupati. Il Cantone eroga questi importi in base alla LADI. Le relative controprestazioni sono perciò escluse dall'IVA.

9.3 Case per apprendisti e studenti

Il vitto a apprendisti e studenti nelle apposite case per apprendisti e studenti è imponibile.

A certe condizioni l'alloggio (pernottamento senza colazione) è escluso dall'IVA ai sensi dell'articolo 18 numero 21 LIVA.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca".

9.4 Internati scolastici

Le prestazioni di formazione sono escluse dall'IVA, mentre le prestazioni della ristorazione sono imponibili all'IVA. Di principio, l'alloggio è imponibile all'IVA all'aliquota speciale. Tuttavia, l'alloggio è escluso dall'IVA se certe condizioni sono soddisfatte.

☞ Per maggiori dettagli vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca".

9.5 Trasporto di persone malate, ferite o invalide

Di principio, il trasporto di persone è imponibile. Secondo l'articolo 18 numero 7 LIVA il trasporto di persone malate, ferite o invalide (☞ cifra 1.2.1) in mezzi di trasporto appositamente attrezzati (☞ cifra 9.5.1) è escluso dall'IVA.

9.5.1 Esigenze relative all'attrezzatura del mezzo di trasporto

9.5.1.1 Il mezzo di trasporto deve essere appositamente attrezzato e utilizzato esclusivamente per tale genere di trasporto. Questa condizione è adempita ad esempio da ambulanze, elicotteri della Guardia Aerea Svizzera di salvataggio e slitte di salvataggio.

I taxi e i torpedoni per disabili sono considerati come appositamente attrezzati se sono adibiti per il trasporto di persone in sedia a rotelle o di altre persone fisicamente disabili. Ciò è ad esempio il caso quando il mezzo di trasporto è provvisto di accesso posteriore o laterale per sedie a rotelle mediante piano di scorrimento (rampe mobili ad ampiezza variabile), rampe sollevabili, rampe scorrevoli o sollevatori. Inoltre, il mezzo di trasporto è generalmente provvisto di dispositivi di fissaggio delle sedie a rotelle al suolo o di altri dispositivi (p. es. cremagliera, cinture di sicurezza specifiche per le sedie a rotelle, imbottitura, sedili girevoli).³⁵

L'IVA gravante l'acquisto, la manutenzione e la gestione di tali mezzi di trasporto non può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.

- 9.5.1.2 Non sono considerati come appositamente attrezzati i mezzi di trasporto pubblico (p. es. treni, bus, tram, funivia) dotati di attrezzature particolari per il trasporto di queste persone. Tali prestazioni di trasporto sono imponibili all'aliquota normale. Questo criterio vale anche per veicoli e taxi privati.

9.5.2 **Prestazioni escluse dall'IVA**

È escluso dall'IVA il trasporto di persone malate, ferite o invalide e delle persone che le assistono o accompagnano in mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Le controprestazioni per le prestazioni di primo soccorso e di collaborazione nel recupero di persone ferite sono pure escluse dall'IVA unicamente se la persona che presta le cure esercita una professione nel campo della sanità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 OLIVA (p. es. medico, infermiere).³⁶

9.5.3 **Prestazioni imponibili**

È imponibile il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto non appositamente attrezzati.

Sono imponibili all'aliquota normale le prestazioni relative alle misure di sicurezza sui luoghi d'infortunio nonché la mera messa a disposizione di materiale di salvataggio senza prestazioni di cure e di collaborazione nel recupero di persone.

Il trasporto di persone decedute è ugualmente imponibile all'aliquota normale.

9.6 **Altre prestazioni imponibili rispettivamente escluse dall'IVA o che non soggiacciono all'IVA**

9.6.1 **Prestazioni imponibili**

Fra queste figurano ad esempio:

- la tenuta di un registro dei donatori di midollo osseo;
- la controprestazione per la consultazione e l'utilizzazione di informazioni;
- la consulenza professionale e scolastica;
- le prestazioni della ristorazione e del settore alberghiero; la controprestazione per l'alloggio inclusa la prima colazione è imponibile all'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero, mentre gli altri pasti sono imponibili all'aliquota normale (☞ opuscolo "Albergheria e ristorazione");

- l'alloggio e la ristorazione in relazione a corsi, soggiorni di studio o di vacanza, la locazione di appartamenti di vacanza ecc. (☞ in merito all'aliquota d'imposta applicabile vedi l'opuscolo "Albergheria e ristorazione");
- la locazione di sale e locali per l'insegnamento, seminari e conferenze nella misura in cui l'organizzazione di assistenza e di beneficenza o l'istituzione sociale realizza prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione superiori al 10 % della cifra d'affari complessiva;
- la fornitura di abiti durante le apposite azioni di raccolta di indumenti; l'istituzione che effettua l'azione di raccolta è quella menzionata sui corrispondenti sacchi (☞ esportazione: cifra 5.1.2);
- la locazione di apparecchi di chiamata d'emergenza, di letti d'ospedale, di stampelle e altri mezzi ausiliari (☞ opuscolo "Sanità").

9.6.2 **Prestazioni escluse dall'IVA o che non soggiacciono all'IVA**

Fra queste figurano ad esempio:

- l'insegnamento, la formazione, le lezioni e i corsi (☞ opuscolo "Istruzione e ricerca");
- la locazione di appartamenti o di camere al personale (incl. ausiliarie e praticanti);
- la fornitura di sangue umano completo così come gli esami del sangue a scopi diagnostici per medici e ospedali (☞ opuscolo "Sanità");
- la fornitura di prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, forestale o orticola così come di bestiame (☞ opuscolo "Produzione naturale e attività affini").